

Come noto, a favore dei soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si sono susseguiti diversi interventi legislativi diretti a prevedere misure agevolative. In particolare con il **DM 1.9.2016** è stata:

- disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza dal 24.8 al 16.12.2016 prevedendo l'effettuazione degli stessi entro il 20.12.2016;
- demandata ad un successivo Decreto l'individuazione, "sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile", di **altri Comuni** colpiti dal terremoto ai quali applicare la sospensione (Informativa SEAC [7.9.2016, n. 251](#)).

In attuazione della suddetta previsione, con gli artt. da 46 a 48, **DL n. 189/2016**, in vigore dal 19.10.2016, è stata, tra l'altro (Informativa SEAC [25.10.2016, n. 301](#)):

- ampliata la sospensione degli adempimenti / versamenti tributari, estendendola ad altri Comuni;
- disposta la proroga del termine di ripresa degli stessi;
- stabilita la sospensione degli adempimenti / versamenti contributivi;
- prevista la detassazione di contributi / indennizzi / risarcimenti;
- sancita l'irrelevanza della perdita dell'esercizio in corso al 31.12.2016 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Codice civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite.

In sede di conversione del citato Decreto sono state apportate alcune modifiche dirette, tra l'altro, ad **estendere la sospensione a nuovi Comuni** colpiti dagli eventi sismici verificatisi successivamente al 24.8 (in particolare, il 26 e 30.10.2016).

Va evidenziato che le misure previste sono applicabili, su richiesta dell'interessato, anche agli immobili distrutti / danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni colpite dal sisma a condizione che sia dimostrato un nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e l'evento sismico, comprovato da una perizia giurata.



Nei Comuni di **Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto** le disposizioni agevolative sono applicabili **limitatamente ai singoli soggetti** danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato / casa di abitazione / studio professionale / azienda (la limitazione non opera per l'Art Bonus e per le erogazioni liberali).

Con il recente **DL n. 8/2017**, pubblicato sulla G.U. 9.2.2017, n. 33, contenente "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" sono state apportate alcune modifiche al citato art. 48, DL n. 189/2016, finalizzate a:

- **prorogare ulteriormente il periodo di sospensione**, con conseguente **slittamento dei termini di ripresa** dei versamenti / adempimenti sospesi;
- prevedere che la **sospensione delle ritenute alla fonte**, a fronte di specifica richiesta, riguardi esclusivamente i soggetti (sostituiti) domiciliati nei Comuni colpiti dal sisma, a prescindere dal domicilio fiscale del sostituto;
- riconoscere agli interessati la possibilità di **richiedere un finanziamento agevolato** al fine di effettuare il versamento dei tributi sospesi;
- **prorogare di 1 anno** i termini / scadenze per la **rottamazione dei carichi** riferiti a ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016.

Di seguito si esaminano le disposizioni contenute nel DL n. 189/2016 alla luce delle modifiche apportate dal citato DL n. 8/2017, attualmente in corso di conversione nonché dal DL n. 244/2016, Decreto c.d. "Mille proroghe" (recentemente convertito in legge – Informativa SEAC [2.3.2017, n. 73](#)), che ha prorogato alcuni termini.

La presente aggiorna e, pertanto, sostituisce l'Informativa SEAC [27.1.2017, n. 32](#).

COMUNI INTERESSATI

Possono fruire delle agevolazioni fiscali previste i soggetti residenti ovvero con sede legale / operativa in alcuni specifici Comuni.

A tal proposito va evidenziato che le agevolazioni originariamente limitate ai Comuni di cui all'Allegato 1 di seguito riportato (nel quale sono compresi quelli già individuati dal citato DM 1.9.2016), in sede di conversione del DL n. 189/2016 sono state estese ad altri Comuni, individuati dall'Allegato 2.

Allegato 1

Regione Abruzzo – Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga		
Campotosto (AQ)	Rocca Santa Maria (TE)	Crognaleto (TE)
Capitignano (AQ)	Valle Castellana (TE)	Montorio al Vomano (TE)
Montereale (AQ)	Cortino (TE)	

Regione Lazio – Sub ambito territoriale Monti Reatini		
Accumoli (RI)	Borgo Velino (RI)	Micigliano (RI)
Amatrice (RI)	Castel Sant'Angelo (RI)	Posta (RI)
Antrodoco (RI)	Cittareale (RI)	
Borbona (RI)	Leonessa (RI)	

Regione Marche		
<i>Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo</i>		
Amandola (FM)	Force (AP)	Montemonaco (AP)
Acquasanta Terme (AP)	Montalto delle Marche (AP)	Palmiano (AP)
Arquata del Tronto (AP)	Montedinove (AP)	Roccafluvione (AP)
Comunanza (AP)	Montefortino (FM)	Rotella (AP)
Cossignano (AP)	Montegalfo (AP)	Venarotta (AP)
<i>Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese</i>		
Acquacanina (MC)	Fiordimonte (MC)	San Ginesio (MC)
Bolognola (MC)	Gualdo (MC)	Sant'Angelo in Pontano (MC)
Castelsantangelo sul Nera (MC)	Penna San Giovanni (MC)	Sarnano (MC)
Cessapalombo (MC)	Pievebovigliana (MC)	Ussita (MC)
Fiastra (MC)	Pieve Torina (MC)	Visso (MC)

Regione Umbria – Area Val Nerina		
Arrone (TR)	Monteleone di Spoleto (PG)	Sant'Anatolia di Narco (PG)
Cascia (PG)	Norcia (PG)	Scheggino (PG)
Cerreto di Spoleto (PG)	Poggiodomo (PG)	Sellano (PG)
Ferentillo (TR)	Polino (TR)	Vallo di Nera (PG)
Montefranco (TR)	Preci (PG)	

Allegato 2

Regione Abruzzo		
Campoli (TE)	Civitella del Tronto (TE)	Tossicia (TE)
Castelli (TE)	Torricella Sicura (TE)	Teramo

Regione Lazio		
Cantalice (RI)	Poggio Bustone (RI)	Rivodutri (RI)
Cittaducale (RI)	Rieti	

Regione Marche		
Apiro (MC)	Falerone (FM)	Montelparo (FM)
Appignano del Tronto (AP)	Fiuminata (MC)	Muccia (MC)
Ascoli Piceno	Folignano (AP)	Offida (AP)
Belforte del Chienti (MC)	Gagliole (MC)	Ortezzano (FM)

RIPRODUZIONE VIETATA

Regione Marche		
Belmonte Piceno (FM)	Loro Piceno (MC)	Petriolo (MC)
Caldarola (MC)	Macerata	Pioraco (MC)
Camerino (MC)	Maltignano (AP)	Poggio San Vicino (MC)
Camporotondo di Fiastone (MC)	Massa Fermana (FM)	Pollenza (MC)
Castel di Lama (AP)	Matelica (MC)	Ripe San Ginesio (MC)
Castelraimondo (MC)	Mogliano (MC)	San Severino Marche (MC)
Castignano (AP)	Monsapietro Morico (FM)	Santa Vittoria in Matenano (FM)
Castorano (AP)	Montappone (FM)	Sefro (MC)
Cerreto d'esi (AN)	Monte Rinaldo (FM)	Serrapetrona (MC)
Cingoli (MC)	Monte San Martino (MC)	Serravalle del Chienti (MC)
Colli del Tronto (AP)	Monte Vidon Corrado (FM)	Servigliano (FM)
Colmurano (MC)	Montecavallo (MC)	Smerillo (FM)
Corridonia (MC)	Montefalcone Appennino (FM)	Tolentino (MC)
Esanatoglia (MC)	Montegiorgio (FM)	Treia (MC)
Fabriano (AN)	Monteleone (FM)	Urbisaglia (MC)

Regione Umbria		
Spoleto (PG)		

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI / VERSAMENTI TRIBUTARI

ADEMPIMENTI / VERSAMENTI TRIBUTARI

Come accennato, a favore dei soggetti residenti ovvero con sede legale / operativa nei 17 Comuni individuati dal DM 1.9.2016 è stata disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo 24.8 – 16.12.2016. La **sospensione è stata estesa**:

- con il DL n. 189/2016, a **ulteriori 45 Comuni**, portando a 62 i Comuni interessati (**Allegato 1**);
- in sede di conversione del citato Decreto, ad altri **69 Comuni** (**Allegato 2**).

Il predetto **termine finale di sospensione**, fissato al 16.12.2016 e prorogato al 30.9.2017, è stato **ulteriormente prorogato al 30.11.2017** ad opera del DL n. 8/2017.

Pertanto, a favore delle persone fisiche / soggetti diversi dalle persone fisiche aventi al 24.8 – 26.10.2016 la residenza / sede operativa / sede legale nel territorio dei predetti Comuni sono **sospesi i termini dei versamenti / adempimenti tributari**:

- **scadenti nel periodo 24.8.2016 – 30.11.2017 per i Comuni di cui all'Allegato 1;**
- **scadenti nel periodo 26.10.2016 – 30.11.2017 per i Comuni di cui all'Allegato 2.**

Non è possibile chiedere il **rimborso** delle somme in scadenza in detto periodo già versate.

In particolare la sospensione ha operato / opererà, ad esempio, relativamente all'invio del mod. UNICO / IRAP / IVA / 770 2016, al versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte 2016, all'invio dei modd. REDDITI / IRAP / IVA / 770 2017, al versamento della prima e seconda rata dell'acconto 2017 nonché del saldo delle imposte dirette / IVA 2016, all'invio dello spesometro 2016 e del primo semestre 2017, ai versamenti IVA delle liquidazioni mensili / trimestrali, ai modd. Intra e alla Certificazione Unica.

Ritenute alla fonte

In linea generale, la sospensione **non interessa le ritenute alla fonte**, che i sostituti d'imposta sono quindi **tenuti a trattenere e versare** nei termini ordinariamente previsti.

In caso di impossibilità del sostituto a versare le ritenute nei predetti termini è applicabile l'esimente di cui all'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/97 in base al quale **"non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"**.



La mancata effettuazione e l'omesso versamento delle ritenute nel periodo:

- **24.8 – 19.10.2016** se riferite a soggetti residenti nei Comuni di cui al citato Allegato 1;
 - **26.10 – 18.12.2016** se riferite a soggetti residenti nei Comuni di cui al citato Allegato 2;
- sono **regolarizzabili, entro il 31.5.2017**, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Tale disposizione opera, a seguito della modifica del comma 1 dell'art. 48, DL n. 189/2016 ad opera del citato DL n. 8/2017, relativamente alle ritenute relative a soggetti residenti nei Comuni terremotati, a prescindere dal luogo di stabilimento del sostituto.

Va evidenziato che, per effetto di quanto disposto dal comma 1-bis del citato art. 48, introdotto in sede di conversione del DL n. 189/2016, è stata prevista la possibilità, da parte dei soggetti interessati, di richiedere al sostituto la **non effettuazione della ritenuta alla fonte** nel periodo 1.1 – 30.9.2017.

In particolare i soggetti (ovunque residenti) potevano richiedere al sostituto residente nei Comuni colpiti dal sisma di non operare la ritenuta. Tale possibilità era dunque subordinata al fatto che il sostituto fosse domiciliato in un Comune terremotato, a prescindere dal domicilio del sostituto.

Ora, con il citato DL n. 8/2017, tale disposizione è stata riscritta prevedendo che:

“i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017”.



Pertanto, al fine di fruire di tale agevolazione è necessario che il **sostituto sia residente in un Comune colpito dal sisma**, mentre il **sostituto può essere domiciliato ovunque**, anche in un Comune non interessato da tale evento.

Va evidenziato che:

- la sospensione riguarda esclusivamente le ritenute di cui agli artt. 23, 24 e 29, DPR n. 600/73, ossia quelle sui **redditi di lavoro dipendente ed assimilati** nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
- nei Comuni di **Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto** la disposizione in esame opera limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.

Ripresa degli adempimenti / versamenti

Relativamente agli **adempimenti tributari sospesi**, il citato DL n. 8/2017 ha differito il termine di ripresa, stabilendo che gli stessi dovranno essere **effettuati entro il mese di dicembre 2017** (in precedenza, entro il 20.12.2016, prorogato entro il mese di ottobre 2017 dal DL n. 189/2016).

Con riguardo ai **versamenti tributari sospesi**, la data di effettuazione, inizialmente fissata al 20.12.2016, per effetto di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 48, DL n. 189/2016 avrebbe dovuto essere individuata con un apposito DM.

Ora, il citato DL n. 8/2017, riformulando tale previsione, ha fissato la predetta data, stabilendo che i versamenti tributari sospesi **dovranno essere effettuati**

“entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi”.



La predetta previsione è applicabile **anche alle ritenute sospese a seguito della richiesta del sostituto**, che pertanto dovranno essere versate entro il 16.12.2017.

Va evidenziato che il DL n. 189/2016 ha abrogato il comma 2-ter dell'art. 9, Legge n. 212/2000 che disciplinava il versamento dei tributi non sospesi né differiti, per i quali il contribuente poteva chiedere la rateizzazione, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo, qualora scadenti nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

CARTELLE DI PAGAMENTO

Relativamente alle cartelle di pagamento ed altri atti, il citato DL n. 8 ha riscritto la previgente disposizione, modificando, in particolare il termine di sospensione (in precedenza fissato al 31.12.2016). Più specificatamente la **sospensione opera nel periodo 1.1.2017 – 30.11.2017** relativamente ai termini di:

- notifica delle cartelle di pagamento;
- riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi ex art. 29 DL n. 78/2010 (per imposte sui redditi, IRAP e IVA). Si evidenzia che il recente Decreto ha esteso tale sospensione anche agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 30, DL n. 78/2010, ossia riferiti a somme dovute all'INPS;
- attività esecutive degli Agenti della riscossione;
- prescrizione / decadenza dell'attività degli Enti creditori (compresi gli Enti locali).

I predetti termini "**riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione**".

ALTRI ADEMPIMENTI / VERSAMENTI

La **sospensione opera, fino al 31.12.2016**, nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, anche per i seguenti adempimenti / versamenti.

- versamento del diritto annuale CCIAA;
- versamento dei contributi consortili di bonifica, con esclusione di quelli per il servizio irriguo gravanti su immobili agricoli ed extragricoli;
- esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso;
- pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato / Enti pubblici o adibiti ad uffici statali / pubblici;
- sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31.5.2017:
 - le domande di iscrizione alla CCIAA / REA;
 - il MUD;
 - la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e il pagamento della relativa tariffa;
- pagamento delle rate di mutui / finanziamenti, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati da banche / intermediari finanziari / Cassa depositi e prestiti, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile IRAP nell'esercizio in cui sono incassati.

Analoga sospensione opera anche relativamente ai pagamenti dei canoni di leasing relativi a contratti aventi ad oggetto:

- edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente ovvero immobili strumentali all'attività imprenditoriale / professionale in essi esercitata;
- beni mobili strumentali.



La sospensione del termine di pagamento è **prorogata fino al 31.12.2017** dal DL 30.12.2016, n. 244, Decreto c.d. "Mille proroghe", in corso di pubblicazione sulla G.U.

La proroga opera "**limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta**";

- pagamento delle rate relative alle provvidenze ex Legge n. 817/71 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
- pagamento delle prestazioni ed accertamenti effettuati dai servizi veterinari del SSN a carico dei residenti / titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti dal sisma;
- termini relativi ad adempimenti e versamenti verso Amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, CAF che hanno sede / operano nei Comuni interessati, per conto di aziende / clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

IMPOSTA DI BOLLO ISTANZE ALLA P.A.

A favore delle persone fisiche residenti / domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale / operativa nei predetti Comuni, è stata riconosciuta l'**esenzione dell'imposta di bollo** per le istanze presentate alla P.A. **fino al 31.12.2016**.

Tale previsione è **prorogata al 31.12.2017** ad opera del citato Decreto c.d. "Mille proroghe", **"limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici"**.

ADEMPIMENTI / VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Nei Comuni interessati dal sisma è disposta la **sospensione** degli adempimenti / versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL**.

Posto che il **DL n. 8/2017 non ha modificato i termini di sospensione** la stessa opera relativamente agli adempimenti / versamenti:

- **in scadenza nel periodo 24.8.2016 – 30.9.2017** per i Comuni di cui all'**Allegato 1**;
- **in scadenza nel periodo 26.10.2016 – 30.9.2017** per i Comuni di cui all'**Allegato 2**.



Tale previsione interessa anche i **lavoratori autonomi e datori di lavoro** che alla data del 24.8.2016 / 26.10.2016 **"erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni"** suddetti.

Va evidenziato che non è possibile chiedere il rimborso dei contributi / premi in scadenza in detto periodo già versati.

Sul punto l'INPS, con la Circolare 25.11.2016, n. 204, ha precisato, tra l'altro, che la sospensione:

- riguarda il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro privati, dai soggetti iscritti alla Gestione IVS (artigiani, commercianti, agricoltori) nonché per gli iscritti alla Gestione separata (committenti, lavoratori autonomi, ecc.). Così, ad esempio, con riguardo:
 - agli **artigiani e commercianti** la sospensione ha operato / opererà relativamente a quanto dovuto a titolo di contributi sul minimale per il terzo trimestre 2016, di secondo acconto sul reddito eccedente il minimale 2016, di contributi sul minimale per il quarto trimestre 2016, per il primo e secondo trimestre 2017, nonché per i contributi sul reddito eccedente il minimale a saldo 2016 e primo acconto 2017;
 - ai **lavoratori autonomi** iscritti alla Gestione separata la sospensione ha operato / opererà relativamente a quanto dovuto a titolo di secondo acconto e saldo 2016, nonché di primo acconto 2017;
- è **applicabile** esclusivamente **"agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento"**.

Al fine di usufruire della **sospensione** degli adempimenti / versamenti contributivi per il periodo **24.8.2016 – 30.9.2017**, i soggetti interessati devono presentare un'apposita domanda alla competente sede INPS utilizzando il **mod. "SC90"** disponibile nella Sezione "modulistica" del sito Internet www.inps.it.

A seguito delle novità introdotte in sede di conversione del DL n. 189/2016, lo stesso Istituto, con la Circolare 11.1.2017, n. 2, ha specificato che i soggetti interessati alla "nuova" **sospensione dal 26.10.2016 al 30.9.2017** devono presentare l'apposita domanda utilizzando il **mod. "SC90-B"**.

Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto alla domanda va allegata una dichiarazione di responsabilità in merito ai danni effettivamente subiti e la documentazione a supporto.

Ripresa degli adempimenti / versamenti

Anche relativamente alla ripresa degli adempimenti / versamenti in esame il citato DL n. 8/2017 non ha apportato modifiche e pertanto gli stessi dovranno essere effettuati **entro il 30.10.2017**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante **rateizzazione** fino ad un **massimo di 18 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017.

RICHIESTA FINANZIAMENTI

Il DL n. 8/2017 prevede a favore dei soggetti colpiti dal sisma, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo nonché esercenti attività agricole, la **possibilità di richiedere un finanziamento** agli istituti di credito, assistito da garanzia dello Stato, per far fronte al pagamento:

- dei **tributi sospesi**;
- dei tributi **dovuti nel periodo 1.12 - 31.12.2017**.

Il finanziamento sarà erogato il 30.11.2017.



Per i **tributi dovuti per il periodo 1.1 – 31.12.2018** il relativo versamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 16.12.2018.

Per assolvere a tale obbligo i predetti soggetti possono **richiedere un finanziamento** o un'integrazione dello stesso, che sarà erogato il 30.11.2018.

La quota capitale dovrà essere restituita dal soggetto finanziato rispettivamente dall'1.1.2020 (per i finanziamenti erogati il 30.11.2017) e dall'1.1.2021 (per i finanziamenti erogati il 30.11.2018), in 5 anni.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

A favore dei soggetti colpiti dal sisma che intendono usufruire della **rottamazione dei ruoli** riferiti a carichi affidati agli Agenti della riscossione **dal 2000 al 2016** prevista dal DL n. 193/2016, nell'ambito del DL n. 8/2017 è disposta la **proroga di un 1 anno dei termini / scadenze**.

Pertanto, la **domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31.3.2018** e il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato per il 70% nel 2018 e per il restante 30% nel 2019.

ULTERIORI MISURE AGEVOLATIVE

Relativamente alle ulteriori agevolazioni previste a favore dei soggetti colpiti dal sisma, di seguito evidenziate, il citato DL n. 8/2017 ha prorogato esclusivamente il termine riferito alle erogazioni / sussidi erogati dai datori di lavoro a favore dei dipendenti.

REDDITI DEI FABBRICATI

Per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici aventi inizio dal 24.8.2016, distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 28.2.2017, in quanto totalmente / parzialmente inagibili, è confermata:

- la **non concorrenza dei relativi redditi** alla formazione del reddito imponibile IRPEF / IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino al 2017;
- l'**esenzione IMU e TASI** a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020.

A tal fine il soggetto interessato può dichiarare, entro il 28.2.2017, la distruzione / inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune.

DETAZZAZIONE CONTRIBUTI / INDENNIZZI / RISARCIMENTI

L'art. 47 del citato DL conferma, a favore dei soggetti aventi sede / unità locali nei predetti Comuni, che a seguito del sisma hanno subito danni, verificati con perizia asseverata, la **non concorrenza alla formazione del reddito imponibile IRPEF / IRES** e ai fini **IRAP** di:

- contributi;
- indennizzi;
- risarcimenti;

connessi agli eventi sismici, di qualunque natura e a prescindere dalla modalità di fruizione e contabilizzazione.



Per gli esercenti attività economiche *“l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato”*.

SUSSIDI / EROGAZIONI LIBERALI / ALTRI BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI

È previsto che **non “sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente”** ex art. 51, TUIR i sussidi occasionali, le erogazioni liberali nonché i benefici di qualsiasi genere riconosciuti da parte dei:

- datori di lavoro privati a favore di dipendenti residenti nei Comuni interessati dal sisma di cui ai predetti Allegati 1 e 2;
- datori di lavoro privati operanti nei predetti Comuni, a favore di lavoratori anche non residenti in tali territori.

L'applicazione di tale previsione è stata **prorogata** dal 31.12.2016 al **31.12.2017** ad opera del citato Decreto c.d. “Mille proroghe”.

ART – BONUS

È prevista la spettanza del **credito d'imposta c.d. “Art – bonus”** ex DL n. 83/2014 ai soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali, a decorrere dal 19.10.2016:

- a favore del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dal sisma, anche appartenenti a Enti / istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Si rammenta che il credito d'imposta, come previsto dalla Finanziaria 2016, è stabilito a regime ed è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate.

EROGAZIONI LIBERALI

In sede di conversione del citato DL n. 189/2016 è stata introdotta la **nuova lett. m-bis)** al comma 2 dell'art. 100, TUIR, in base alla quale sono **deducibili** dal reddito d'impresa le **erogazioni liberali** in denaro a favore dello Stato e dei Comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.

I soggetti beneficiari delle erogazioni nonché gli obblighi informativi a carico degli stessi e dell'erogante saranno individuati dal MEF con un apposito Decreto.

PERDITE D'ESERCIZIO

Dal 31.12.2016 per le imprese aventi sede / unità locali nei Comuni interessati, è prevista la **non rilevanza**, nell'esercizio in cui si realizzano e nei 4 successivi, **delle perdite relative all'esercizio in corso al 31.12.2016** (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ai fini dell'applicazione delle seguenti disposizioni del Codice civile.

Art. 2446 – 2482-bis	Riduzione del capitale sociale di oltre 1/3 per perdite. Obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
Art. 2447 – 2482-ter	Riduzione del capitale sociale di oltre 1/3 per perdite, con riduzione al di sotto del limite legale. Obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contestuale aumento almeno fino al limite legale o la trasformazione della società.
Art. 2484	Scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dai citati artt. 2447 e 2482-ter.
Art. 2545-duodecies (per coop)	Scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

■